

Unione Province d'Italia



UPI

Compreso in car  
ds redire  
24.1.2020  
Dele

**CONFERENZA UNIFICATA DEL 29 GENNAIO 2020  
PARERE SU DECRETO LEGGE N. 162/19 RECANTE**

**“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI  
ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ DI  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA”**

Il decreto-legge n. 16/19 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” affronta questioni importanti sul **personale delle Province e sulla riduzione dell’onere del debito degli enti locali**.

Queste previsioni normative sono **valutate positivamente dall’UPI** poiché, come evidenziato anche durante l’iter di approvazione della legge di bilancio 2020 - 22, **danno una prospettiva di certezza alle Province e agli enti locali**.

*In particolare, quanto alle norme sul personale* l’articolo 17, in materia di “Personale delle Province e delle Città metropolitane” si pone l’obiettivo di riallineare la disciplina delle assunzioni di personale di questi enti a quanto già previsto per i Comuni nell’articolo 33 del decreto-legge 34/2019, individuando una disciplina generale che, **dopo anni di blocco e compressione, ha l’obiettivo di espandere le capacità di assunzione negli enti locali**, anche per far fronte ai pensionamenti e alla perdita di personale degli ultimi anni, attraverso l’assunzione di nuove professionalità.

Si tratta per UPI di un punto di partenza di un nuovo disegno di razionalizzazione e riorganizzazione ed è lo strumento per dare risposta ai nuovi compiti assegnati dalla legge, in particolare rispetto al rilancio degli investimenti propri e alla valorizzazione del ruolo di assistenza e sostegno agli altri enti locali nella funzione di stazioni uniche appaltanti.

L’UPI esprime una valutazione positiva sulla norma prevista nel Decreto, fermo restando che il Parlamento potrà valutare opportuni interventi, anche sulla base dell’attuazione della normativa prevista per i Comuni, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Da questo punto di vista, emerge l’esigenza di prevedere delle clausole di salvaguardia, sia per neutralizzare gli aumenti degli oneri contrattuali, sia per i piani di assunzione già approvati dagli enti sulla base della normativa vigente.

La norma richiede l’approvazione di un DPCM entro 60 giorni, sul quale occorre avviare fin da subito una interlocuzione tra il Governo e l’UPI, anche al fine di consentire al Parlamento di verificare

AP

l'attuazione e l'impatto della nuova disciplina rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore.

**Quanto invece alla norma sulla riduzione dell'onere del debito degli enti territoriali l'articolo 39, in materia di "Misure organizzative per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni" affronta la questione del debito con l'obiettivo di alleggerire l'onere degli enti territoriali tenendo conto dell'abbassamento dei tassi di interesse di mercato e intervenendo anche sulle penali previste per la rinegoziazione.**

Per le sole Province e Città metropolitane l'esposizione debitoria si attesta ad oggi a 6,7 miliardi, di cui 4,6 con Cdp e altri Istituti e 2 per emissione Titoli, sulla base dei dati del MEF sul Debito al 3 settembre 2019.

**Un intervento di riduzione dell'onere del debito consente a tutti gli enti locali di creare spazi finanziari per la garanzia degli equilibri di bilancio, presupposto fondamentale per le Province per l'esercizio di un ruolo trainante nel settore della spesa di investimento.**

**Restano i problemi connessi con il sostenimento dell'onere per le penali da parte degli enti che può condizionare negativamente tutto l'impianto della norma: occorre al riguardo trovare una soluzione di copertura finanziaria da parte dello Stato che renda sostenibile, e quindi attivabile, l'operazione da parte degli enti locali.**

**Si consegna un fascicolo di emendamenti su questi ed altri temi, con particolare attenzione all'emendamento all'articolo 3. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno) che per le Province è prioritario.**

Infatti, in vista della scadenza del termine per l'approvazione dei bilanci, prevista al 31 marzo 2020, ed essendo ancora non ripartito l'importo del contributo di cui all'articolo 1, comma 838, della legge n. 205/17, è necessario definire il termine di approvazione del riparto al fine di consentire agli enti di programmare l'utilizzo delle risorse nei bilanci provinciali. L'obiettivo è di perequare il più possibile le somme destinate alle Province delle Regioni a Statuto ordinario previste dall'articolo 1, comma 838 della legge di bilancio 2018 n. 205/17, che ammontano a 180 milioni a regime dal 2021.



Unione Province d'Italia



UPI

**EMENDAMENTI AC 2325 DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL  
DECRETO LEGGE N. 162/19 "MILLEPROROGHE"**

**Numerati**

*Roma, 22 gennaio 2020*



## **SPOSTAMENTO TERMINI FONDO PROGETTAZIONE EELL 2020**

### **Articolo 3. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno)**

**Dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:**

**5bis Per l'anno 2020, il termine di cui all'art. 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'art. 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.**

**5.ter Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.**

3.30 Angiola (Misto)

3.37 Fragomeli, De Menech (PD)

3.39 Russo Mandelli Pella Prestigiacomio (FI)

3.40 Fornaro, Fassina (LeU)

3.42 D'Alessandro, Di Maio, Vitiello (Italia Viva)



## INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA: DIFFERIMENTO TERMINI

### Articolo 6. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'istruzione)

All'art. 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

**5-bis** All' articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

**5-ter** All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

6.6 Angiola (Misto)

6.8 Morgani, Pezzopane (PD)

6.11 Fragomeli, De Menech (PD)

6.22 Russo Mandelli Pella Prestigiacomio (FI)

6.25 Pella, Mandelli, Napoli (FI)

6.33 Lollobrigida (FdI)

6.39 Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni (FdI)



## SALVAGUARDIA PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

### Art. 18-bis

#### Piani delle assunzioni di personale

**"I Comuni, le Province e le Città metropolitane, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto."**

18.018 Mancini, Pagano, Raciti, Viscomi



**Articolo 29. (Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)**

**Modificare la rubrica in “Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n.190.**

**Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:**

*1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge n. 190/2014 è soppresso.*

29.3 Angiola (Misto)

29.4 Fragomeli, De Menech (PD)

29.6 Russo Mandelli Pella Prestigiacomio (FI)

29.5 Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni (Fdl)



## DURATA PIANO STABILMENTE RIEQUILIBRATO

### Articolo 38 (Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

**Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:**

**3bis Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.**

38.9 Angiola (MISTO)

38.8 Fragomeli, De Menech (PD)

38.7 Russo Mandelli Pella Prestigiacomio (FI)

38.5 Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni (FdI)



## UTILIZZO SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

### Art. 39 bis (Utilizzo proventi da sanzioni al Codice della Strada)

1. All'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legge n. 50/17, le parole "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2017 al 2021"

39.022 Angiola (Misto)

39.034 Fragomeli, De Menech (PD)

39.041 Russo Mandelli Pella Prestigiacomio (FI)

39.059 Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Lucaselli, Rampelli, Silvestroni (FdI)



**RIFORMULAZIONE EMENDAMENTO 39.32 FRAGOMELI DE MENECH E ALTRI**

**Articolo 3. (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno)**

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

**5. bis: "Il termine di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo periodo, è differito al 28 febbraio 2020. Le risorse per gli anni 2021 e successivi sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al dpcm 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'art. 1, comma 439 legge 232/16, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente."**

Motivazione

*In vista della scadenza del termine per l'approvazione dei bilanci, prevista al 31 marzo 2020, ed essendo ancora non ripartito l'importo del contributo di cui all'articolo 1, comma 838, della legge n. 205/17, è necessario definire il termine di approvazione del riparto al fine di consentire agli enti di programmare l'utilizzo delle risorse nei bilanci provinciali.*

